

Sentenza n. 4 del 30 aprile 2025
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA
Anno sportivo 2024/2025
Campionato serie A1

Gara del 29 aprile 2025 – HOCKEY TRISSINO (cod.151) – INDECO AFP
GIOVINAZZO (cod.3261)

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport
Rotellistici - F.I.S.R.

LETTA la segnalazione ed esaminato il video allegato – quale prova tv ex art. 70 co. 4 bis RGD – trasmessi dalla società H Trissino sulla presunta condotta antisportiva e non sanzionata dall'arbitro assunta dal giocatore n. 66 del Giovinazzo Paolo Colamaria, durante l'incontro di Campionato di A1 del 29.4.2025, che avrebbe colpito al volto con la propria stecca il giocatore numero 7 Giulio Cocco;

PRESO ATTO che l'articolo sopra citato è stato codificato all'interno del Regolamento di Giustizia FISR ad ausilio del Giudice unicamente al fine di consentire a quest'ultimo di valutare *"i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva"* e non qualsivoglia episodio occorso durante l'incontro;

PRESO ATTO altresì che l'arbitro della gara era posizionato a poca distanza dalla parte di campo in cui si è svolto l'evento e a seguito dell'episodio occorso, nessun tipo di provvedimento veniva dal medesimo adottato per sanzionare tale condotta;

Tutto ciò premesso:

VALUTATO che l'episodio, per quanto spiacevole, non possa configurarsi quale fattispecie di condotta violenta e gravemente antisportiva;

RESPINGE il ricorso e dispone l'incameramento della tassa

Il Giudice Sportivo Nazionale
Hockey Pista
Avv. Gregorio Stanizzi

